

## CONVENZIONE

TRA

La **FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito FIDS)** con sede in Roma Stadio Olimpico Curva Sud – Codice Fiscale 96321650580, nella persona del Presidente pro tempore, Michele Barbone, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

E

L'Ente di Promozione Sportiva **Attività Sportive Confederates (di seguito ASC)** con sede in Roma, Via Reno 30 - Codice Fiscale 97644950012, nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Luca Stevanato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

### PREMESSO CHE

A) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.lgs. n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B) il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C) il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport e a tale scopo ha elaborato ed approvato un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operativi Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D) la FIDS è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle Società, dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche e anche dai singoli tesserati e svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E) la FIDS:

- a) è riconosciuta ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1355 del 27 giugno 2007, è affiliata alla WDSF – World Dance Sport Federation, alla WRRC – World Rock n'Roll Confederation, alla IDO – International Dance Organization;
- b) è l'unico rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di danza sportiva;
- c) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;

d) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F) l'ASC:

- a) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ai sensi del DPR n. 530/1974;
- a) è riconosciuto ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 7 giugno del 2011;
- b) è iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- c) è riconosciuto Ente con finalità assistenziali dal Ministero degli Interni;
- d) è iscritta al Servizio Civile Nazionale;
- e) è Organizzazione Nazionale di Categoria di Confcommercio Imprese per l'Italia;

G) che l'ASC, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline e che, in tale ambito, ha sviluppato specifici progetti ed iniziative dirette allo sviluppo della danza principalmente nelle modalità sportive dilettantistiche, culturali e ricreative, al fine di aumentare il numero degli appassionati e aderenti al movimento;

Gbis) che l'ASC,

- a) organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in n. 21 regioni;
- b) organizza almeno n. 183 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- c) con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/08/2017, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva oggetto di Convenzione è stato pari a n. 8000;
- d) con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/08/2017, il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva oggetto di Convenzione è stato pari a n. 1500;
- e) cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- f) possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio.

H) la FIDS e l'ASC (di seguito le Parti) condividono:

- a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- c) la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

## Art. 1 – Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina della danza sportiva, sul territorio nazionale, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- b) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- c) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della danza sportiva attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
- d) per sviluppare la coscienza della danza sportiva finalizzata alla competizione svolta nella FIDS, unica federazione riconosciuta al CONI.

1.3 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati, a condizione che gli stessi siano stati adottati sulla base di regolamenti approvati dal CONI e rispettosi dei Principi fondamentali della Giustizia sportiva del CONI.

1.4 I tesserati alla FIDS, per ricoprire cariche ed incarichi presso l'ASC, devono richiedere l'autorizzazione alla FIDS, che deve esprimere, per iscritto entro 30 giorni dalla richiesta, il proprio motivato parere.

## Art. 2 – Attività sportiva

2.1 Fatta salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIDS che alla sola ASC senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" secondo le quote e modalità previste da ciascuna parte. Analogamente, le modalità di reciproca partecipazione delle rispettive associazioni e società sportive all'attività organizzata dalle parti sarà regolata sostanzialmente mediante la "doppia affiliazione" secondo le quote e modalità previste da ciascuna parte.

2.2 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie, classi e discipline - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIDS.

2.3 ASC è disponibile ad organizzare il proprio Campionato Nazionale nell'ambito di un apposito Evento organizzato da FIDS che coinvolga gli EPS convenzionati, o, qualora FIDS non organizzasse tale iniziativa, a concordare le modalità di organizzazione del proprio CAMPIONATO NAZIONALE in modo tale da non creare sovrapposizioni e comunque di valorizzare al massimo i CAMPIONATI ITALIANI della FIDS quale massima espressione della Danza Sportiva in Italia.

2.4 L'ASC dichiara di volere utilizzare esclusivamente i tecnici tesserati FIDS quali ufficiali di gara per l'organizzazione delle proprie attività competitive, provvedendo a costituire apposito albo in ASC di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto oggetto di questa convenzione.

2.5 La FIDS consente ad ASC di organizzare attività con modalità competitive per tutte le discipline, categorie, classi previste dalla FIDS, purché nei limiti, anche di qualifica, previsti nei progetti promozionali specificamente sottoscritti dalle parti.

2.6 ASC riconosce le competizioni a titolo federali organizzate dalla FIDS e si impegna ad organizzare unicamente il Campionato Nazionale ASC di danza sportiva.

2.7 In tutte le attività dell'ASC che si svolgano con modalità competitive, ASC si impegna ad applicare i Regolamenti tecnici emanati dalla FIDS.

2.8 Con la sottoscrizione della presente convenzione si intende autorizzata la partecipazione dei tesserati FIDS alle manifestazioni organizzate dall'ASC, purché rientranti nei calendari di programmazione annualmente condivisi ed approvati da FIDS. La FIDS potrà riconoscere specifiche agevolazioni sulle quote di iscrizione ai propri tesserati che siano anche tesserati ASC.

2.9 Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

### **Art. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara**

3.1 La FIDS riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie carte federali nel rispetto del "Sistema Nazionale delle qualifiche (SNaQ) del CONI cui ASC aderisce.

3.2 L'ASC qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in convenzione con la FIDS, rispettando i contenuti didattici previsti dalla delibera 308/2017 del CONI e quanto previsto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche del CONI (SNaQ).

### **Art. 4 – Iniziative Culturali e Progettuali**

4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative progettuali e/o culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

### **Art. 5 – Commissioni Paritetiche – Controversie**

5.1 Le Parti si impegnano ad istituire, a livello nazionale e territoriale, Commissioni Paritetiche con il compito di rendere il più agevole possibile la collaborazione tra loro e di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

#### Art. 6 – Durata

6.1 La durata della Convenzione è di tre anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

6.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

#### Art. 7 – Deposito

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIDS e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura della ASC per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine.

Roma, 2 Agosto 2018

FIDS  


ASC  
